

Pubblicazioni del  
Consorzio Interuniversitario Gérard Boulvert

a cura di  
Luigi Labruna e Cosimo Cascione

1. Luigi Capogrossi Colognesi, «*Remissio mercedis*». *Una storia tra logiche di sistema e autorità della norma*, 2005.
2. Luigi Labruna, *Romanisti e no*, 2014.
3. Carla Masi Doria, *Poteri, magistrature, processi nell'esperienza costituzionale romana*, 2015.
4. Paola Santini, «*De loco publico fruendo*». *Sulle tracce di un interdetto*, 2016.
5. Thomas A.J. McGinn, *Table IV of the XII Tables*, 2018.
6. Salvatore Antonio Cristaldi, «*In mancipio esse*». *Genesis e assetti di una speciale dipendenza dei liberi in età imperiale*, 2019.
7. LAWINE. *Commercio e consumo del vino nel mondo antico. Aspetti giuridici. Atti del Simposio internazionale, Napoli, 17-18 gennaio 2019*, a cura di Giovanna Daniela Merola - Paola Santini, 2020.
8. Cosimo Cascione, *Diritto romano e giurisprudenza odierna. Studi e miniature*, a cura di Fabiana Tuccillo - Marco Auciello, 2020.
9. Raffaele D'Alessio, «*Quasi sine tempore*». *La dimensione atemporale nel diritto privato romano*, 2021.
10. Luigi Capogrossi Colognesi, *Come si diventa Romani. L'espansione del potere romano in Italia, strumenti istituzionali e logiche politiche*, 2022.
11. Carla Masi Doria, *Roma antica. Narrazioni giuridiche al femminile*, 2023.
12. ATELIER. *Organizzazione produttiva e rapporti commerciali nel mondo romano*, a cura di Alessandro Manni - Giovanna Daniela Merola, 2023.
13. Giovanna Daniela Merola, *Commercio e dogane nell'impero romano*, 2023.
14. *Visioni criminali dall'antico. Crimini e pene tra esperienze e deformazioni*, a cura di Carla Masi Doria - Paola Santini - Luigi Romano, 2024.

# VISIONI CRIMINALI DALL'ANTICO

CRIMINI E PENE  
TRA ESPERIENZE E DEFORMAZIONI

*a cura di*

CARLA MASI DORIA - PAOLA SANTINI - LUIGI ROMANO

Editoriale Scientifica

Consiglio scientifico

Jean Andreau (Directeur EHESS, Paris), Luigi Capogrossi Colognesi (Sapienza Roma), Alessandro Corbino (Centro Romanistico Internazionale Copanello), Maria Floriana Cursi (Roma Tor Vergata), Fausto Gorla (Torino), Michel Humbert (Paris Panthéon-Assas), Carla Masi Doria (Napoli Federico II), Thomas A.J. McGinn (Vanderbilt, Nashville TN), Pascal Pichonnaz (Fribourg, Svizzera), J. Michael Rainer (Salzburg), Martin Schermaier (Bonn).

*In redazione*

Marco Auciello - Riccardo Bordi - Silvia Capasso - Michele Mastroberti  
Rosaria Mazzola - Natale Rampazzo - Francesco Verrico

*Volume accolto tra le Pubblicazioni del Consorzio  
a seguito di valutazione scritta di due revisori anonimi*

Questa pubblicazione è stata realizzata con il contributo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sui fondi del Progetto PRIN 2017 *Visioni criminali dall'antico*, coordinato da Carla Masi Doria.

© 2024 Editoriale Scientifica srl  
Via San Biagio dei Librai 39  
80138 Napoli  
[www.editorialescientifica.it](http://www.editorialescientifica.it)  
[info@editorialescientifica.com](mailto:info@editorialescientifica.com)

ISBN 979-12-235-0371-3

*... at memoria bene redditae vitae sempiterna ...*



# INDICE

CARLA MASI DORIA	
Introduzione .....	p. ix
SERGIO ALESSANDRI	
Principe e repressione criminale: la testimonianza di Plinio .....	» 1
MARIATERESA AMABILE	
'Furor' e 'purissima mens'. Riflessioni sulla Novella 37 di Giustiniano .....	» 23
AURELIO ARNESE	
<i>Advocati fides, impietas e praevaricatio</i> in Plin. ep. 7.33 .....	» 31
FILIPPO BONIN	
La disciplina traianea delle 'cognitiones de Christianis' a confronto con gli atti dei martiri: i processi a carico di Simeone e Ignazio .....	» 51
MARIA FLORIANA CURSI	
Un riferimento nascosto alla <i>lex Remmia de calumniatoribus?</i> .....	» 81
RAFFAELE D'ALESSIO	
Giuristi allo specchio delle <i>Notti attiche</i> .....	» 97
LAURA D'AMATI	
[Quint.] <i>decl. min.</i> 299. Tra negazione della sepoltura e violazione di sepolcro .....	» 137
NUNZIA DONADIO	
Delinquenti nati e indole criminosa: spunti dalla riflessione retorica di Roma antica .....	» 171
FAUSTO GIUMETTI	
<i>Vis grata puellis</i> : tracce di resilienza nella giurisprudenza moderna di uno stereotipo antico .....	» 195
YURI GONZÁLEZ ROLDÁN	
<i>Omne crimen pro capitali receptum, etiam paucorum simpliciumque verborum</i> (Suet. Tib. 3.61). <i>Iniuria e lex maiestatis</i> in età Giulio-Claudia ....	» 223

GIOVANBATTISTA GRECO 'Furor' in D. 49.16.6.7 (Men. 3 <i>de re milit.</i> ) .....	» 247
FRANCESCA LAMBERTI 'Iustitiae antistes': visioni del giudice in Gellio .....	» 267
ANDREA LOVATO Dinamiche processuali attraverso la memoria di Plinio: <i>disputatio</i> e <i>iter defensionis</i> .....	» 283
CARLA MASI DORIA Riflessioni sul lessico criminale nei glossari bilingui .....	» 305
DANIELE VITTORIO PIACENTE Qualche osservazione sulla <i>servitus poenae</i> .....	» 325
FEDERICO PROCCHI A proposito di 'deformazioni' oratorie: la ' <i>praevaricatio</i> ' a favore dell'accusa in Cic. <i>Cluen.</i> 58 .....	» 343
NATALE RAMPAZZO Plagio. Un crimine letterario .....	» 363
GIUNIO RIZZELLI Intelletto, volontà e crimine nella cultura giuridica romana del Principato .....	» 389
LUIGI ROMANO Il tradimento dei <i>Bruttii</i> e la nascita di una 'forza pubblica speciale'? .....	» 443
BERNARDO SANTALUCIA <i>Duumviri perduellionem iudicent.</i> Considerazioni sui processi dell'Orazio e di Rabirio .....	» 465
PIA STARACE Plinio, Traiano e la 'riabilitazione' del filosofo Flavio Archippo, evaso dalla pena (Plin. <i>ep.</i> 10.58-60) .....	» 479
FABIANA TUCCILLO Alcune osservazioni sulla 'pena' nell'editto <i>quod quisque iuris</i> .....	» 505
FRANCESCO VERRICO Sui poteri coercitivi dei tribuni della plebe nella legazione relativa ai fatti di Locri: tra attribuzioni senatorie e tipicità della carica .....	» 521
<i>Abstracts</i> .....	» 547

FRANCESCA LAMBERTI

‘IUSTITIAE ANTISTES’:  
VISIONI DEL GIUDICE IN GELLIO

1. Le ricerche svolte nel contesto del nostro PRIN sulle ‘Visioni criminali dall’antico’ hanno condotto me e i colleghi dell’Università del Salento ad appuntare l’attenzione sulla figura e sull’opera di Aulo Gellio<sup>1</sup>. Per quel che mi riguarda si è trattato di una sorta di ‘ritorno alle origini’, considerato che fra i miei testi di studio universitari vi era anche quel *Necessitas probandi* di Giuffrè nel quale le *Noctes Atticae* rappresentavano uno snodo fondamentale<sup>2</sup>.

Nel XIV libro delle sue *Noctes Atticae*, Gellio fornisce in più di un luogo preziose informazioni in tema di processo, giustizia e doveri

---

\* Sono profondamente grata agli amici Carla Masi Doria e Cosimo Cascione per il coinvolgimento, sin dagli esordi, nelle attività del PRIN napoletano e nel convegno di chiusura. Questo contributo è dedicato, con profondo rimpianto, alla memoria dell’amico Cosimo, al quale mi legano tanti ricordi, di condivisione dei momenti scientifici e di risate in compagnia. La generosità e l’affetto che dimostrava, nonostante la distanza fisica tra le nostre sedi, ne rendono dolorosissima l’assenza. In occasione della riunione di kick-off del progetto, tenutasi a Napoli il 29 gennaio 2020, noi componenti del ‘gruppo leccese’ individuammo, nel quadro delle fonti letterarie obiettivo e campo di indagine del PRIN, le *Noctes Atticae* di Aulo Gellio quale osservatorio privilegiato: nell’opera dell’antiquario di età antonina abbondano infatti – è del tutto noto – i riferimenti a ipotesi criminose e a norme di ‘diritto penale’ sia arcaiche che ancora vigenti nel principato. La ricerca ha prodotto due incontri di respiro internazionale, da cui sono scaturiti tre volumi, oltre a svariati studi e ricerche (fra cui una importante monografia) con focus primario o secondario su Gellio: A. ATORINO, G. BALESTRA, R. D’ALESSIO (a cura di), *Dolabella, gli Areopagiti e l’irragionevole durata del processo. Gellio, Notti Attiche 12.7* (Lecce 2021); A. ATORINO, G. BALESTRA, R. D’ALESSIO (a cura di), *Aulo Gellio tra diritto e antiquaria* (Lecce 2023); R. D’ALESSIO, *Studi sulle Notti Attiche. Elementi giuridici* (Lecce 2024). Per il contributo in esame si è mantenuta la struttura di relazione svolta in occasione del convegno, nel maggio 2023, per cui le citazioni sono circoscritte a quanto essenziale ai fini del discorso svolto.

<sup>1</sup> Una vastissima messe dottrinale, come per tanti altri letterati del principato, è fiorita intorno al nostro autore. Ai fini della presente trattazione si farà riferimento, per tutti, a O. DILIBERTO, *Materiali per una palinogenesi delle XII Tavole* (Cagliari 1992); M.L. ASTARITA, *La cultura nelle ‘Noctes Atticae’* (Catania 1993); L. HOLFORD-STREVENSON, *Aulus Gellius. An Antonine Scholar and his Achievement*<sup>2</sup> (Oxford 2003); J. ZABŁOCKI, *Scripta Gelliana* (Warszawa 2020).

<sup>2</sup> V. GIUFFRÈ, *Necessitas probandi* (Napoli 1989). Per un inquadramento di questa ricerca nel complesso della sua produzione accademica si v. F. LAMBERTI, *In memoriam. V. Giuffrè (1940-2019)*, in *IVRA* 69 (2021) 659 ss.

dei giudici. È appena il caso di menzionare il notissimo aneddoto che vide il nostro autore rivestire il ruolo di giudice in una controversia fra privati, in quanto individuato come tale all'interno dell'*album iudicum* appositamente redatto dai pretori, ancora *homo adulescens*<sup>3</sup>. Vi torneremo (brevemente). Vorrei però concentrare ora l'attenzione su un capitolo, sempre dal XIV libro, assai vicino a quello appena menzionato:

Gell. N.A. 14.4. *Condigne mehercule et condecere Chrysippus in librorum, qui inscribuntur περι καλοῦ καὶ ἡδονῆς, primo os et oculos Iustitiae vultumque eius severis atque venerandis verborum coloribus depinxit. Facit quippe imaginem Iustitiae fierique solitam esse dicit a pictoribus rhetoribusque antiquioribus ad hunc ferme modum: 'forma atque filo virginali, aspectu vehementi et formidabili, luminibus oculorum acribus, neque humilis neque atrocis, sed reverendae cuiusdam tristitiae dignitate'. Ex imaginis autem istius significatione intellegi voluit iudicem, qui Iustitiae antistes est, oportere esse gravem, sanctum, severum, incorruptum, inadulabilem contraque improbos nocentesque inmisericordem atque inexorabilem erectumque et arduum ac potentem, vi et maiestate aequitatis veritatisque terrificum. Verba ipsa Chrysippi de Iustitia scripta haec sunt: Παρθένος δὲ εἶναι λέγεται κατὰ σύμβολον τοῦ ἀδιάφθορος εἶναι καὶ μηδαμῶς ἐνδιδόναι*

---

<sup>3</sup> Indico qui, per semplificare la trattazione, solo i § introduttivi dell'episodio. Gell. N.A. 14.2.1-3. *Quo primum tempore a praetoribus lectus in iudices sum, ut iudicia quae appelluntur privata susciperem, libros utriusque linguae de officio iudicis scriptos conquisivi, ut homo adulescens a poetarum fabulis et a rhetorum epilogis ad iudicandas lites vocatus rem iudiciariam, quoniam vocis, ut dicitur, vitae penuria erat, ex mutis, quod aiunt, magistris cognoscerem. Atque in dierum quidem diffissionibus conperendinationibusque et aliis quibusdam legitimis ritibus ex ipsa lege Iulia et ex Sabini Masurii et quorundam aliorum iurisperitorum commentariis commoniti et adminiculati sumus. 2. In his autem, quae existere solent, negotiorum ambagibus et in ancipiti rationum diversarum circumstantia nihil quicquam nos huiuscemodi libri iuverunt. 3. Nam etsi consilia iudicibus ex praesentium causarum statu capienda sunt, generalia tamen quaedam praemonita et praecepta sunt, quibus ante causam praemuniri iudex praepararique ad incertos casus futurarum difficultatum debeat, sicut illa mihi tunc accidit inexplicabilis reperiendae sententiae ambiguitas.* Anche sull'aneddoto in esame la letteratura è oramai assolutamente 'unüberschaubar'. Si v., del tutto *per indicem*, oltre ovviamente a V. GIUFFRÈ, *Necessitas probandi* cit. *passim*, D. NÖRR, *Rechtskritik in der römischen Antike* (München 1974) 77 ss.; M. KASER, K. HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht*<sup>2</sup> (München 1996) 355 s.; G. KLINGENBERG, § 13. *Formularprozess: Verhandlung apud iudicem*, in U. BABUSIAUX, C. BALDUS, W. ERNST, F.-S. MEISSEL, J. PLATSCHEK, TH. RÜFNER (Hrsg.), *Handbuch des Römischen Privatrechts I* (Tübingen 2023) 413 ss. (ivi ulteriore bibl. precedente).

τοῖς κακούργοις μηδὲ προσίεσθαι μήτε τοὺς ἐπεικειῖς λόγους μήτε παραίτησιν καὶ δέησιν μήτε κολακείαν μήτε ἄλλο μηδὲν τῶν τοιούτων· οἷς ἀκολούθως καὶ σκυθρωπὴ γράφεται καὶ συνεστηκὸς ἔχουσα τὸ πρόσωπον καὶ ἔντονον καὶ δεδορκὸς βλέπουσα, ὥστε τοῖς μὲν ἀδίκους φόβον ἐμποιεῖν, τοῖς δὲ δίκαιοις θάρσος, τοῖς μὲν προσφιλοῦς ὄντος τοῦ τοιούτου προσώπου, τοῖς δὲ ἑτέροις προσάντους. Haec verba Chrysippi eo etiam magis ponenda existimavi, ut prompta ad considerandum iudicandumque sint, quoniam legentibus ea nobis delicatiorum quidam disciplinarum philosophi Saevitiae imaginem istam esse, non Iustitiae, dixerunt<sup>4</sup>.

Gellio riferisce di aver trovato, nel primo libro «sul bello e sul piacevole» del filosofo stoico Crisippo, vissuto nel III sec. a.C., una rappresentazione della 'Iustitia', con espressione, volto e occhi descritti con 'colori verbali' dal tenore severo e venerando<sup>5</sup>. Crisippo afferma-

---

<sup>4</sup> «Con perfetta bravura e con eleganza Crisippo, nel primo libro dell'opera *περὶ καλοῦ καὶ ἡδονῆς* (Del bello e del piacere) ha raffigurato bocca e occhi della Giustizia, e il suo volto, con colori verbali nobili e sobri. Delinea dunque il ritratto della giustizia e afferma che pittori e retori antichi la raffigurano di solito in questo modo: 'Aspetto virgineo, sembianze impetuose e temibili, sguardo ardente, con atteggiamento né umile né inflessibile, ma improntato a un'austerità che infonde rispetto'. Dal senso di questa raffigurazione volle implicare la necessità che il giudice, che è custode (sacerdote) della Giustizia, sia autorevole, irreprensibile, severo, incorruttibile, insensibile all'adulazione, privo di compassione e inesorabile verso disonesti e malvagi, e solenne, duro, possente; che incuta terrore per la forza e l'autorità dell'imparzialità e della verità. Le parole esatte che Crisippo ha usato nello scrivere della Giustizia sono: 'Si dice che ella sia una fanciulla, a significarne la purezza; che non si arrenda mai ai malvagi, non ascolti mai né parole di indulgenza, né preghiere né suppliche, né adulazioni, né altro del genere; di conseguenza la si descrive ombrosa, col volto cupo e teso, lo sguardo indagatore, così da ispirare terrore ai malvagi, coraggio agli onesti: verso costoro un volto benigno, verso quelli un'espressione severa'. Tanto più, a mio giudizio, andavano citate le parole di Crisippo, per consentire di riflettervi e giudicarle agevolmente, in quanto, avendole lette ad alcuni filosofi che coltivavano un indirizzo più mite, essi dissero che quello era il ritratto della Crudeltà e non della Giustizia». Il capitolo in esame non pare aver suscitato grande interesse fra i romanisti. Mi risulta, quale contributo esplicitamente ad esso dedicato, solo D. NÖRR, *L'esperienza giuridica di Gellio (Noctes Atticae XIV 2)*, in *Filellenismo e Tradizionalismo a Roma nei primi due secoli dell'impero. Atti del Convegno internazionale. Roma 27-28 Aprile 1995* (Roma 1996) 33 ss. Su alcuni aspetti specifici si v. altresì, recentissimo P. BUONGIORNO, *Pratiche di sortito nel processo romano fra repubblica e principato*, in *TSDP*. 17 (2024) 1 ss.

<sup>5</sup> Su Crisippo di Soli valga il rinvio a M. ISNARDI PARENTE, *Introduzione allo stoicismo ellenistico* (Bari 2004); R. DUFOR (a cura di), *Chrysippe. Œuvre philosophique* (Paris 2004); A.A. LONG, *From Epicurus to Epictetus. Studies in Hellenistic and Roman Philosophy* (Oxford 2006) 44 ss.

va che anche artisti e retori antichi avevano ritratto la Giustizia come una giovane di aspetto virginale, ma dall'aria impetuosa e autoritaria, volta a incutere timore nell'osservatore. Dalla raffigurazione in esame si induceva che colui che rappresentava il 'custode', il 'sacerdote' della Giustizia (*Iustitiae antistes*)<sup>6</sup>, vale a dire il giudice, dovesse essere «*gravis, sanctus, severus, incorruptus, inadulabilis ... inmisericors, inexorabilis, erectus, arduus, potens*» e soprattutto *terrificus*, per via della forza e dell'autorità che gli derivavano dall'affermare il diritto e la verità<sup>7</sup>.

Nel capitolo in esame è poi riportata una citazione letterale dall'opera di Crisippo sull'effigie della Giustizia, con gli stessi caratteri già descritti in apertura di discorso. L'*excursus* si conclude con la menzione di filosofi 'che coltivano un indirizzo più mite' (*deliciorum disciplinarum*), la cui opinione era che quella ritratta da Crisippo-Gellio fosse non la giustizia, ma la 'crudeltà' (*saevitia*).

2. Una accurata analisi condotta, diversi anni orsono, da Maria Laura Astarita ha mostrato come – dei ben 39 filosofi cui è riferimento nelle *Noctes Atticae* – solo di alcuni Gellio riporta citazioni in originale: uno di questi è appunto Crisippo, che l'autore antonino richiama anche in altri luoghi del suo lavoro<sup>8</sup>. In letteratura si è ad esempio ipotizzato un legame fra quanto Gellio estrapola dai libri di Crisippo *περὶ προνοίας* (*Sulla provvidenza*) in N.A. 7.1.2-4 e il nostro capitolo dedicato alla *Iustitia* (N.A. 14.4):

Gell. N.A. 7.1.2-4. Adversus ea Chrysippus cum in libro *περὶ προνοίας* quarto dissereret: 'nihil est prorsus istis' inquit 'insubidius,

<sup>6</sup> Il termine *antistes* appare in questo luogo avere più valenze di significato. Da un lato 'campione della giustizia', ma dall'altro verosimilmente 'sacerdote della dea Iustitia': la divinità, inserita nel pantheon romano, è la rappresentazione romana di Dike, figlia di Themis. H. JENNINGS ROSE, J. SCHEID, s.v. «*Iustitia*», in *Oxford Classical Dictionary* (2015) consultabile al link: <https://oxfordre.com/classics/display/10.1093/acrefore/9780199381135.001.0001/acrefore-9780199381135-e-3469>; M. CACCIARI, *Destino di Dike*, in M. CACCIARI, N. IRTI (a cura di), *Elogio del diritto. Con un saggio di W. Jaeger* (Milano 2019) 65 ss.

<sup>7</sup> Per la ricorrenza '*in corruptus*' nelle fonti v. part. Sen. *de ben.* 4.11. ... *ubi mors interclusit omnia et ad ferendam sententiam incorruptum iudicem misit, quaerimus dignissimus, quibus nostra tradamus, rell.* Il termine *inmisericors* è rarissimo nel vocabolario latino: oltre a Gellio si rinviene praticamente solo in Cic. *de inv.* 2.36.108. *Inadulabilis* è *bapax legomenon*. Il dizionario latino-inglese Lewis-Short, da cui ho tratto le informazioni, è attualmente consultabile al link: <https://alatus.com/ls/>.

<sup>8</sup> M.L. ASTARITA, *La cultura* cit. part. 83 ss.

qui opinantur bona esse potuisse, si non essent ibidem mala. Nam cum bona malis contraria sint, utraque necessum est opposita inter sese ... Quo enim pacto iustitiae sensus esse posset, nisi essent iniuriae? Aut quid aliud iustitia est quam iniustitiae privatio? Quid item fortitudo intellegi posset nisi ex ignaviae adpositione? Quid continentia nisi ex intemperantiae? Quo item modo prudentia esset, nisi foret contra imprudentia?...<sup>9</sup>.

Nell'opera sulla provvidenza Crisippo si fermava infatti sul rapporto fra bene e male, affermando che l'uno non potesse sussistere senza l'altro, per cui «*Quo enim pacto iustitiae sensus esse posset, nisi essent iniuriae? Aut quid aliud iustitia est quam iniustitiae privatio?*». Anche in tale opera, e nella lettura che ne forniva Gellio, si tornava al tema della giustizia (sia pure, forse, in diverso contesto). Nel capitolo subito successivo a quello appena menzionato, N.A. 7.2, Gellio menzionava nuovamente il *perì pronoiás*, per fermarsi sul problema del fato in Crisippo: il filosofo giustificava la relazione fra determinismo e libero arbitrio affermando che, grazie a quest'ultimo, il singolo potesse contrastare cattive inclinazioni e 'condizioni di partenza' sfavorevoli, mediante uno sforzo di volontà (N.A. 7.2.11. *sic ordo et ratio et necessitas fati genera ipsa et principia causarum movet, impetus vero consiliorum mentiumque nostrarum actionesque ipsas voluntas cuiusque propria et animorum ingenia moderantur*). Di particolare rilievo le conclusioni attribuite a Crisippo: egli dichiarava che non potessero in ultima analisi tollerarsi le asserzioni di criminali e perversi nel senso che le loro cattive azioni fossero da attribuirsi alla 'forza del destino' (*fati necessitas*), implicitamente affermando che costoro andavano dunque soggetti a punizione (*propterea negat oportere ferri audirique homines aut nequam aut ignavos et nocentes et audaces, qui, cum in culpa et maleficio revicti sunt, perfu-*

---

<sup>9</sup> «Contro questi ragionamenti si schiera Crisippo nel quarto libro 'Sulla provvidenza' e dice: 'Non vi è nulla di più stupido del pensare che vi sarebbe potuto essere il bene senza che vi sia al tempo stesso il male. Se infatti il bene è il contrario del male, l'uno e l'altro esistono in reciproca e necessaria opposizione ... Come potrebbe infatti esservi un senso della giustizia se non vi fosse ingiustizia? E che cos'altro è la giustizia se non l'assenza di ingiustizia? Come si potrebbe concepire la forza d'animo se non vi si opponesse la debolezza? E la continenza senza l'intemperanza? E come potrebbe esistere la saggezza, se non vi fosse – come suo opposto – la dissennatezza?'». Sull'uso di Crisippo in Gellio part. M.L. ASTARITA, *La cultura* cit. 98 s.; O. KAISER, *Der Menschen Glück und Gottes Gerechtigkeit. Studien zur biblischen Überlieferung im Kontext hellenistischer Philosophie* (Tübingen 2007) 22 ss.

*giunt ad fati necessitatem tamquam in aliquod fani asylum et, quae pessime fecerunt, ea non suae temeritati, sed fato esse attribuenda dicunt*<sup>10</sup>.

Il pensiero stoico considera l'agire virtuoso come un agire perfetto (*katorthoma*, derivante da un *orthos logos*); pur avendo ben chiaro che fra l'agire virtuoso e quello 'vizioso' esistono una serie di situazioni intermedie, nell'ambito dell'etica stoica di regola l'agire compassionevole è considerato un 'disvalore'<sup>11</sup>. Essendo esso un turbamento, non deve appartenere all'anima del saggio. Non sorprende dunque una caratterizzazione della Giustizia quale quella che leggiamo in Gellio, né una qualificazione del *iudex* ideale come *inmisericors*.

Vi torneremo fra un attimo.

Un brevissimo accenno va fatto però alla consuetudine, diffusa fra i filosofi greci, e in particolare fra quelli aderenti alla Stoà, di ricorrere a descrizioni 'plastiche' di concetti e ragionamenti da loro svolti, che richiamassero immagini visivamente correnti all'epoca loro<sup>12</sup>. A mero titolo di esempio si possono addurre le riproduzioni fotografiche di due sculture rinvenute a Rhamnous, Ramnunte, un demo dell'Attica, fortificato sin dal IV sec. a.C., che ospitava un santuario della dea Nemese (v. Appendice 1). Oltre alla statua che rappresenta la dea Nemese (espressione della Giustizia divina, o giustizia riparatrice), datata intorno al 430 a.C., e attribuita ad Agoracritos (fig. 1), è stata rinvenuta nel sito del santuario una statua di epoca più tarda, degli inizi del III secolo (non siamo dunque molto lontani dal periodo di attività di Crisippo), che si ritiene ritragga Themis (più ancora che una dea, la personificazione della Giustizia e dell'ordine), realizzata dallo scultore

<sup>10</sup> «Tale testimonianza gelliana risulta confermata anche da Plutarco e da Alessandro di Afrodisia che, pur in polemica con lo stoicismo, ne presentano la stessa teoria determinista»: M.L. ASTARITA, *La cultura* cit. 78 (con riferimento a R. DONINI, *Fato e volontà umana in Crisippo*, in *AAT* 109 [1975] 187 ss.). Echi della concezione stoica si rilevano anche, ad es., in *Rhet. ad Herenn.* 2.3.5. *Deinde vita hominis ex ante factis spectabitur. Primum considerabit accusator num quando simile quid fecerit. Si id non reperiet, quaeret num quando venerit in similem suspicionem, et in eo debebit esse occupatus ut ad eam causam peccati, quam paulo ante exposuerit, vita hominis possit adcommodari, hoc modo: si dicet pecuniae causa fecisse, ostendet eum semper avarum fuisse, si honoris, ambitiosum; ita poterit animi vitium cum causa peccati conglutinare. Si non poterit par vitium cum causa reperire, reperiat dispar ...* (per la discussione di questo passo rinvio al contributo di Nunzia Donadio, in questo volume).

<sup>11</sup> A.A. LONG, *From Epicurus to Epictetus* cit. 54 ss.

<sup>12</sup> Fra gli altri si v. A. NIGHTINGALE, *Sight and the philosophy of vision in Classical Greece: Democritus, Plato and Aristotle*, in M. SQUIRE (ed.), *Sight and the Ancient Senses* (London 2016) 54 ss.

Chairostratos (fig. 2)<sup>13</sup>. La seconda risulta fortemente influenzata dalla prima: lo sguardo è austero e distaccato, vagamente verso il basso, e l'atteggiamento è solenne e ieratico<sup>14</sup>. Benché qualche tratto risulti addolcito nella scultura più recente, possiamo ipotizzare – con tutte le cautele del caso – che il modello iconografico presente a Crisippo fosse quello almeno della seconda immagine, di età ellenistica, connotata da sobrietà, austerità, e una qualche severità nella postura<sup>15</sup>.

L'immagine della Giustizia riportata da Gellio (*forma atque filo virginali, aspectu vehementi et formidabili, luminibus oculorum acribus ... reverendae cuiusdam tristitiae dignitate*) risale fondatamente sia all'impostazione filosofica di Crisippo che all'iconografia del III sec. a.C. Qualche dubbio può avanzarsi invece per la tipologia di *iudex* che Gellio deriva dalla raffigurazione *de qua*: un giudice che, in quanto *Iustitiae antistes*, dev'essere non solo autorevole, irreprensibile, severo, incorruttibile, ma addirittura spietato e inesorabile. Per quanto attiene al giudice, potrebbe dirsi, Gellio appare più 'crisippeo' dello stesso Crisippo: la giustizia di quest'ultimo è sì severa e priva di indulgenza, dall'atteggiamento autoritario e ombroso, ma non è rappresentata (almeno nella citazione letterale riportata da Gellio) come crudele e terribile. Non escluderei che il *climax* aggettivale operato in riferimento al *iudex* sia da attribuire all'autore adrianeo (e non al filosofo stoico), forse per sue peculiari motivazioni.

3. Non è passata inosservata in letteratura la verosimile connessione tra l'aneddoto che vide Gellio nel ruolo di *iudex privatus*, riferito in

<sup>13</sup> Acuta lettura iconografica in O. MENOZZI, *Themis, Dike e Dikaiosyne: iconografia, culti e santuari nel mondo greco*, in U. BULTRIGHINI, E. DIMAURO (a cura di), *Pensare giustizia tra antico e contemporaneo* (Lanciano 2019) 293 ss., 299 s.: «interessante è l'associazione del culto di Themis a quello di Nemesis a Rhamnous, un demo dell'attica situato a nord-est di Atene ... Il tempio dedicato a Nemesis attualmente visibile è databile al 430 a.C., ma si tratta sicuramente di una fase di ricostruzione su un sacello più antico ... L'agalma della dea Themis ... era posta all'interno della cella del sacello dedicato alla dea; dedicante era un tal Megakles, figlio di Megakles, di Rhamnous. Si tratta di una statua di culto a grandezza naturale, attribuita allo scultore Chairostratos, attivo tra la fine del IV secolo e l'inizio del III a.C.».

<sup>14</sup> O. MENOZZI, *Themis* cit. 300.

<sup>15</sup> O. MENOZZI, *Themis* cit. 301: «La statua della Themis di Chairostratos ... presenta tutte le caratteristiche tipiche del periodo tra fine IV secolo e inizio del III secolo, con una evidente umanizzazione dell'ideale classico, che traspare dalla maggiore morbidezza nella resa di volto e panneggi, lo sfumare dei piani nella resa dell'incarnato, la maggiore naturalezza dei gesti, pur con un evidente intento di ispirazione al modello di Agorakritos».

N.A. 14.2, e la citazione del brano di Crisippo in D. 14.4. Come rilevato, fra i primi, da Dieter Nörr<sup>16</sup>, Gellio, individuato come giudice per controversie private (e dunque inserito a Roma nell'*album* di coloro che – per un certo periodo, presumibilmente un anno – erano tenuti a svolgere il *munus iudicandi*), ebbe cura di informarsi su quali fossero gli obblighi collegati all'*officium iudicis*. Alla ricerca dei cd. *kathekonta*, dei 'principi-guida' relativi al suo compito, si procurò (vista la scarsità di 'voci viventi' di esperti sul tema) dei *muti magistri*, vale a dire volumi, sia in lingua latina che in lingua greca (*utriusque linguae*) che potessero istruirlo sul da farsi, e nei quali rinvenire «*generalia ... quaedam praemonita et praecepta*»<sup>17</sup>. Ci è noto da Plutarco che Crisippo fu ad esempio autore di un'opera *perì tou dikàzein*<sup>18</sup>. Non è possibile, allo stato delle nostre conoscenze, affermare che Gellio potesse accedere all'*opera omnia* di Crisippo (autore estremamente prolifico) all'epoca sua; potremmo agevolmente ipotizzare in ogni caso che il nostro disponesse di un *florilegium* dei suoi scritti, secondo un costume già ampiamente diffuso alla sua epoca – e, più nello specifico, delle opere relative a diritto, giustizia e amministrazione della stessa. Il dialogo con Favorino, grande esperto di filosofia greca (oltre che romana), l'amore degli stoici per i *kathekonta*, il richiamo (quanto all'attività di Gellio come giudice privato) all'autorità di Elio Tuberone il Vecchio, aderente alla media Stoa e allievo di Panezio<sup>19</sup>, sembrano tutti indizi del fatto che Gellio sentisse il richiamo della cultura greca per quel

<sup>16</sup> D. NÖRR, *L'esperienza giuridica di Gellio* cit. 34 ss.

<sup>17</sup> Gell. N.A. 14.2.1 (*retro* nt. 3).

<sup>18</sup> Ne abbiamo conoscenza attraverso Plut. *Stoic. Rep.* 23, p. 1045d; 33, p. 1049a. In particolare in Plut. *Stoic. rep.* 23 (SVF 3, 699) è riportato il seguente caso discusso da Crisippo: due corridori tagliano contemporaneamente il traguardo. Il giudizio potrebbe fondarsi su una decisione arbitraria del giudice, che magari assegna il premio in base all'amicizia che lo lega ad una delle parti, oppure semplicemente per via di una improvvisa e casuale inclinazione (*epiklisis*), come se decidesse per via di sorteggio. Non sappiamo tuttavia se Crisippo menzionasse altre alternative né quale possa essere stata la sua scelta personale.

<sup>19</sup> Sull'identificazione del Tuberone di Gell. N.A. 14.2.20 (già richiamato in Gell. N.A. 1.22.7) con Tuberone l'allievo di Panezio, valga il rinvio a M. BRETONE, *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*<sup>2</sup> (Napoli 1982) 284 ss. (in polemica con D. NÖRR, *Pomponius oder 'zum Geschichtsverständnis der römischen Juristen'*, in ANRW. II/15 [1976] 527 ss., e M. TALAMANCA, *Per la storia della giurisprudenza romana*, in BIDR. 80 [1977] 263 s.). Adesivo A. GUARINO, *Tuberone e Tuberone*, in *Atti dell'Accademia Pontaniana* 30 (1981) 9 ss. [= in PDR. V (Napoli 1994) 66 ss.]. Diversamente (con attribuzione a Q. Elio Tuberone il giovane dei libri *super officio iudicis*) A. MANZO, *Riflessione storiografica e pensiero giuridico in Quinto Elio Tuberone il giovane* (Napoli 2020) 2 s. e nt. 4. Più in generale su

che attiene ai profili etico-morali del suo agire. Presso gli autori latini e nella legislazione augustea *de iudiciis* rinveniva infatti prevalentemente indicazioni di natura procedurale, su *diffissiones*, *comperendnationes* e *alii legitimi ritus*<sup>20</sup>.

Ricapitolando in estrema sintesi la vicenda che vide Gellio calarsi nel ruolo di *iudex privatus* quando era ancora assai giovane, in essa si fronteggiavano, nel contesto verosimilmente di un'*actio certae creditae pecuniae*, un attore che richiedeva in giudizio una somma di denaro *data numerataque* e un convenuto che negava di esserne debitore<sup>21</sup>. L'attore, persona di grande affidabilità e noto per questo, non era tuttavia in grado di produrre elementi di prova (né *tabulae* né testimoni) a fondamento della sua pretesa. Il convenuto era invece un 'pessimo soggetto', di vita dissoluta, spesso accusato di dire il falso e di piccole truffe: era tuttavia supportato da diversi avvocati che correttamente affermavano che, in assenza di materiale probatorio, il processo non

---

Gellio lettore di prima (o di seconda) mano, per tutti ora R. D'ALESSIO, *Studi sulle Notti Attiche* cit. part. 53 ss.

<sup>20</sup> *Supra* nt. 2. In seno alla letteratura recente si segnalano R. SCEVOLA, *La responsabilità del 'iudex privatus'* (Milano 2004) 376 ss.; L. GAGLIARDI, *La figura del giudice privato nel processo civile romano. Per un'analisi storico-sociologica sulla base delle fonti letterarie (da Plauto a Macrobio)*, in E. CANTARELLA, L. GAGLIARDI (a cura di), *Diritto e teatro in Grecia e a Roma* (Milano 2007) 199 ss; si v. altresì il recentissimo lavoro di B. MONTELEONE, «*Litem suam facere*». *Dall'intervento del terzo alla responsabilità del iudex* (Napoli 2024) part. 64 ss. In letteratura è stato altresì osservato come Gellio, nel suo 'percorso di formazione' (che comprende anche autoelogi sul suo senso di responsabilità), si trovasse sovente dinanzi a problemi di difficile soluzione, per affrontare i quali si fondava sulle proprie letture filosofiche e *lato sensu* teoriche (es. Crisippo o Teofrasto, ma anche Favorino, per quanto atteneva alla filosofia greca, Masurio Sabino o Elio Tuberone per il diritto romano): part. M.L. ASTARITA, *La cultura* cit. *passim*. Alla fine il nostro tendeva tuttavia ad orientarsi, di regola, verso *exempla* presenti nella tradizione e nel *mos maiorum* romano: sul punto part. W. KEULEN, *Gellius the Satirist: Roman Cultural Authority in the Attic Nights* (Leiden-Boston 2008) 226 ss. («presents the charismatic authority of Roman *exempla* as a stronger alternative to the inadequate rational of the judicial system on the one hand, and of the theoretical philosophical disputations on the other hand»); si v. ora R. D'ALESSIO, *Studi sulle Notti Attiche* cit. 38 ss. (e letteratura ivi citata).

<sup>21</sup> Sulla vicenda, oltre ai cit. *supra*, nelle ntt. precedenti, valga il rinvio, per tutti, a P. DE FRANCISCI, *La prova giudiziale (a proposito di Gell. N.A. 14.2)*, in *Helikon* 1/4 (1961) 593 ss.; P. BIRKS, *New Light on the Roman Legal System: The Appointment of Judges*, in *The Cambridge Law Journal* 47/1 (1988) 36 ss., e da ultimo a P. LAMBRINI, '*Titius iudex esto*': *la scelta del giudice privato nel processo formulare*, in L. GAROFALO (a cura di), *Il giudice privato nel processo civile romano. Omaggio ad A. Burdese III* (Padova 2012) 293 ss.; R. FIORI, *La gerarchia come criterio di verità: 'boni' e 'mali' nel processo romano arcaico*, in C. CASCIONE, C. MASI DORIA (a cura di), *Quid est veritas? Un seminario su verità e forme giuridiche* (Napoli 2013) 169 ss.

potesse che sfociare in un'assoluzione. Gellio, oltre a rivolgersi al suo *consilium*, fatto di esperti avvocati e causidici, chiese aiuto a Favorino: mentre i 'pratici' della sua cerchia di consiglieri gli suggerivano di provvedere all'assoluzione, in assenza di prove a carico del convenuto, Favorino, dopo ampie disquisizioni, e in particolare citando un'orazione di Catone il Vecchio, provò a convincerlo a condannare il 'pessimo soggetto', pur senza prove, dando fiducia al (solitamente affidabile) attore<sup>22</sup>. Gellio tuttavia, non riuscendo a 'vederci chiaro' e considerandosi troppo giovane e decisamente inadeguato per decidere *de moribus*, finì per *iurare sibi non liquere* e rimettere a qualcun altro l'ingrato compito di giudicare la questione<sup>23</sup>. Tirando le somme, dato che si era trovato dinanzi a un problema di natura etico-morale, piuttosto che giuridica, è ben comprensibile che Gellio avesse fatto ricorso a letture filosofiche (diffuse nel suo circolo e che certo fornivano la base anche per i suoi dialoghi con Favorino).

4. Ma se proprio nel corso delle sue letture, come immaginiamo, Gellio trovava il ritratto della Giustizia che abbiamo esaminato, vi trovava, ci chiedevamo, anche la descrizione del giudice quale personaggio «... *inmisericors, inexorabilis, erectus, arduus, potens*» e via di seguito?

Va subito detto che non siamo in grado di ipotizzare a quale giudice potesse riferirsi il 'ritratto ideale' in esame per l'epoca di Crisippo. Assai complesso e tutto sommato poco indagato è il mondo dei regni ellenistici dal punto di vista procedurale, come rilevano autorevoli studiosi di diritti greci del nostro settore<sup>24</sup>. La pluralità di istanze

---

<sup>22</sup> Gell. N.A. 14.2.26. *Verba ex oratione M. Catonis, cuius commemoravit Favorinus, haec sunt: 'Atque ego a maioribus memoria sic accepi: si quis quid alter ab altero peterent, si ambo pares essent, siue boni sive mali essent, quod duo res gessissent, uti testes non interessent, illi, unde petitur, ei potius credendum esse'*.

<sup>23</sup> E questo pur nella consapevolezza (come possiamo leggere in Quintiliano, *inst. or.* 5.3) che la *fama* poteva rientrare fra i mezzi di prova: «Se non si sente di condannare è perché, dopo aver avuto contatto con il mondo del tecnicismo giuridico, non crede ormai più all'ammissibilità di fondare una sentenza su siffatte suggestioni. Non assolve neppure, è vero. Ma ciò visibilmente dipende dall'antipatia umana verso il convenuto e forse più ancora da riverenza (o, perché no, dalla solidarietà di ceti) verso il dabbenuomo»: V. GIUFFRÈ, *Necessitas probandi* cit. 152 s., con rinvio a G. PUGLIESE, *Il processo civile romano I. Le legis actiones* (Roma 1962) 415.

<sup>24</sup> Ringrazio l'amico e collega Antonio Banfi per la segnalazione. Si v. comunque, per una prima approssimazione, C. BEARZOT, *La giustizia nella Grecia antica* (Roma 2008, rist. 2014).

giurisdizionali che si intravedono, alla luce delle nostre limitatissime conoscenze, rende pressoché impossibile sapere se e in che termini il filosofo potesse riferirsi a una tipologia di giudice concretamente individuabile per la sua epoca. Siamo costretti, su questo versante, a esercitare l'*ars ignorandi*. Possiamo tuttavia interrogarci su quale figura di *iudex* Gellio potesse avere dinanzi agli occhi, nella propria contemporaneità, alla metà del II sec. d.C., a quale giudice potevano essere riferibili, o in quale tipologia di giudice potevano essere auspicabili qualità come *gravitas*, *sanctitas*, *severitas*, incorruttibilità, assoluta neutralità sino ai confini della spietatezza?

I giudici cui veniva attribuita l'incombenza di emanare sentenza in *iudicia privata* (a loro volta privati cittadini), come era stato per Gellio stesso, si ritrovavano il *munus iudicandi* sottoposto ai limiti scaturenti dalla *litis contestatio* e dalla tipologia di azione esperita; i loro margini di manovra, inoltre, erano contenuti nell'ambito delle soluzioni individuate da costituzioni imperiali o (assai sovente) da *responsa* giurisprudenziali; e, al di là di tali dati, ben noti nella prassi forense ma anche più in generale nella società dell'epoca, il giudice privato (che, come è stato ben visto in tempi recenti, non era sempre di estrazione sociale elevata, e spesso era *imperitus iuris*<sup>25</sup>) veniva inteso di regola come persona dotata di un certo grado di saggezza spicciola e prudenza, cui veniva chiesto di decidere temperando, se possibile, gli interessi in gioco (e infatti anche in *N.A.* 14.2 Gellio parla di un *quasi pacificatoris partes recipere* in capo al *iudex*). Questo era anche possibile sia vista la peculiare natura del processo formulare (un processo 'su impulso privato', guidato sì dal magistrato, ma in riferimento al quale si chiedeva a un privato cittadino di emettere sentenza) ma anche per via del fatto che le parti potevano scegliersi, nei *iudicia privata*, un giudice di loro gradimento, al di fuori delle liste<sup>26</sup>. D'altro canto – come già osservato – lo stesso Gellio, proprio nel caso che lo vide coinvolto come *iudex privatus*, avrebbe potuto scegliere di orientarsi al sentire sociale corrente, condannando il 'pessimo soggetto' e secondando le aspirazioni dell'attore *vir bonus*: nessuno gliene avrebbe

<sup>25</sup> L. GAGLIARDI, *La figura del giudice privato* cit. 199 ss.; G. KLINGENBERG, § 13. *Formularprozess* cit. 415 ss.

<sup>26</sup> Per tutti R. CARDILLI, *Designazione e scelta del 'iudex unus' alla luce della 'lex Irnitana'*, in *Atti della Accademia Nazionale dei Lincei. Rendiconti. Classe di scienze morali, storiche e filologiche* 389 (1992) 37 ss.; P. LAMBRINI, *'Titius iudex esto'* cit. 293 ss.

fatto una colpa<sup>27</sup>. Quello che gli veniva chiesto era solo di decidere secondo buon senso.

Certo, la corruzione giudiziale era un tema per l'epoca: tema peraltro sollevato dallo stesso Gellio in *N.A.* 20.1.7, luogo in cui si richiamava l'ipotesi (sia pur decemvirale) del giudice che fosse *convictus* in quanto *ob rem dicendam pecuniam accepisse*<sup>28</sup>. Sappiamo tuttavia da numerose fonti che per il *iudex privatus* del processo formulare nel principato (proprio per via del fatto che costui era individuato di solito 'di comune accordo', o in ogni caso non in contrasto fra le parti) era prevista probabilmente solo una forma di responsabilità civile, e forse solo per illeciti procedurali, nel quadro del cd. *litem suam facere*<sup>29</sup>. Una sentenza civile ingiusta poteva del resto (e iniziò ad esserlo sempre più di frequente via via che prendeva piede la *cognitio extra ordinem*) essere ribaltata dal pretore o da un funzionario imperiale munito di *iurisdictio* mediante una *restitutio in integrum* in favore della parte oggetto di *iniuria iudicis*<sup>30</sup>.

Per quale *iudex* occorreva dunque auspicare *gravitas, sanctitas, severitas*, assenza di *corruptio*? Resta aperta la possibilità (ma si tratta, ovviamente, di una semplice suggestione che mi pare possa proporsi in questa sede, per sottoporla a valutazione) che Gellio alludesse, sotto il velame della citazione crisippea, e proponendo un suo 'modello',

<sup>27</sup> *Supra* nt. 22.

<sup>28</sup> Gell. *N.A.* 20.1.7. *Dure autem scriptum esse in istis legibus quid existimari potest? Nisi durum esse legem putas quae iudicem arbitrumve iure datum, qui ob rem dicendam pecuniam accepisse convictus est, capite poenitur ...* Recentissimo restatement quanto all'*excursus* gelliano sul punto in R. SCEVOLA, *Osservazioni sulla venalità del 'iudex privatus'*. Rileggendo Carlo Venturini, in *TSDP*. 14 (2021) 1 ss.; si v. altresì C. VENTURINI, *La responsabilità del giudice nell'età classica, tra negligenza e corruzione*, in *Index* 41 (2013) 455 ss. [= in F. PROCCHI, C. TERRENI (a cura di), *Scritti di diritto penale romano I* (Padova 2015) 663 ss.].

<sup>29</sup> Si consenta il rinvio a F. LAMBERTI, *Riflessioni in tema di 'litem suam facere'*, in *Labeo* 36 (1990) 218 ss.; imprescindibile tuttora lo studio di R. SCEVOLA, *La responsabilità del 'iudex privatus'* cit. 129 ss.; ulteriore letteratura e discussione altresì in PH. KLAUSBERGER, § 96. *Klagen aus Quasidelikten*, in U. BABUSIAUX, C. BALDUS, W. ERNST, F.-S. MEISSEL, J. PLATSCHEK, TH. RÜFNER (hrsg.), *Handbuch des Römischen Privatrechts II* (Tübingen 2023) 2647 ss., 2654 ss.; si aggiunga ora il recentissimo B. MONTELEONE, «*Litem suam facere*» cit. *passim*.

<sup>30</sup> D. 17.2.52.18 (Ulp. 31 *ad ed.*); D. 40.7.29.1 (Pomp. 18 *ad Q. Muc.*); D. 20.6.13 (Tryph. 8 *disp.*); D. 20.1.3.1 (Pap. 20 *quaest.*); D. 46.1.67 (Paul. 3 *ad Ner.*); C. 8.44.8 (Imp. Alex. Sev. A. Clem. [222]); C. 4.64.1 (Imp. Gordian. A. Thras. *mil.* [238]); C. 8.44.15 (Philipp. A. et Philipp. C. Men. [245]). Letteratura precedente sul punto in G. KLINGENBERG, § 13. *Formularprozess* cit. 452 e ntt. *ivi*.

una sua 'visione' di *iudex*, a magistrati, senatori e funzionari del suo tempo, che potessero incorrere in un'accusa *ex lege Cornelia de sicariis* o, soprattutto, *ex lege Iulia repetundarum*. La prima legge, dell'81 a.C.<sup>31</sup>, puniva originariamente magistrati e senatori che avessero (fra l'altro) accettato denaro al fine di provocare la condanna di un innocente in un *iudicium de capite civis*<sup>32</sup>; nel corso del principato le previsioni della *lex Cornelia* sulla corruzione 'giudiziale' si estesero a ricomprendere altre fattispecie, e furono verosimilmente applicate ai titolari di *coercitio* criminale (in primo luogo, ma forse non solo, i governatori provinciali) che si fossero lasciati corrompere per emettere una condanna capitale<sup>33</sup>. La seconda legge, del 59 a.C., finì per essere ampliata nel senso di colpire non solo i governatori provinciali, ma anche *legati*, titolari di *curae* pubbliche e altri funzionari, che ricevessero denaro, nell'esercizio della loro carica, per promuovere o non promuovere un'accusa, o per condannare o assolvere un imputato<sup>34</sup>. Alcuni escerti della giurisprudenza di età severiana mostrano l'estensione delle norme di età repubblicana, nel corso del principato, a funzionari (in particolare i governatori provinciali) muniti di *iurisdictio* – e per i quali era (già in età traiano-adrianea) diffuso l'epiteto di *iudex*<sup>35</sup>.

<sup>31</sup> Sulla *lex Cornelia de sicariis* la bibliografia è, al solito, sterminata. Per tutti J.-L. FERRARY, *Lex Cornelia de sicariis*, in *Athenaeum* 79 (1991) 417 ss.; B. SANTALUCIA, *Omicidio*, in ID., *Studi di diritto penale romano* (Roma 1994) 125 ss.; ID., *Diritto e processo penale nell'antica Roma*<sup>2</sup> (Milano 1998) 145 ss.; per alcuni aspetti si v. inoltre il recentissimo *restatement* di C. PENNACCHIO, *Lex Cornelia de sicariis et venefici(i)s. Per una storia dell'impatto della violenza sull'opinione pubblica I. Contesto storico, personaggi, norma e parole chiave* (Torino 2023).

<sup>32</sup> B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*<sup>2</sup> cit. 147 nt. 134 (con rinvio a Cic. *pro Cl.* 144-157, D. 48.8.1 pr.-1 (Marcian. 14 *inst.*), PS. 5.23.1): «In particolare la legge perseguiva i magistrati e i senatori che avessero cospirato o reso una falsa testimonianza al fine di cagionare la condanna capitale di un innocente ... e i magistrati e i presidenti di *quaestiones* che per lo stesso scopo avessero indotto taluno a presentare una falsa denuncia o avessero accettato denaro per iscrivere una persona nel ruolo dei giudicabili».

<sup>33</sup> Sulla corruzione magistratuale nel principato part. G. MACCORMACK, *The Liability of the Judge in the Republic and Principate*, in ANRW. II/14 (1982) 3 ss., 13 ss.

<sup>34</sup> B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*<sup>2</sup> cit. 141 ss., 258 ss.

<sup>35</sup> D. 48.8.1 pr.-1 (Marcian. 14 *inst.*). *Lex Cornelia de sicariis et veneficis tenetur ... quive, cum magistratus esset publicove iudicio praeesset, operam dedisset, quo quis falsum iudicium profiteretur, ut quis innocens conveniretur (circumveniretur, Cuiac.) condemnaretur. 1. Praeterea tenetur ... quive magistratus iudexve quaestionis ob capitalem causam pecuniam acceperit ut publica lege reus fieret*; D. 48.8.4 pr. (Ulp. 7 *de off. proc.*). *Lex Cornelia de sicariis tenetur, qui, cum in magistratu est esset, eorum quid fecerit contra (? circa) hominis*

Disponiamo d'altro canto di testimonianze preziose, sia pur risalenti a un cinquantennio prima di Gellio, su processi senatori relativi ad accuse di *repetundae*, diretti a colpire ex governatori provinciali per corruzione e 'abuso di potere'. Parlo dei giudizi descritti nell'epistolario di Plinio il Giovane, che si trovò ad essere coinvolto come avvocato in almeno cinque processi di questo tipo: in tre di essi in particolare come avvocato dell'accusa, in due quale difensore dell'imputato<sup>36</sup>. Senza soffermarci in dettaglio sulle cause senatorie in esame, può dirsi che esse vertevano, fra le varie incriminazioni, proprio sul fatto che l'imputato si fosse discostato da quell'ideale di *gravitas*, *severitas*, che doveva impersonare<sup>37</sup>. E tuttavia appare in alcuni passaggi pliniani assai sottile la linea fra l'ideale in esame (direi lo stesso ideale alla base dell'immagine – crisippea ma anche gelliana – della *Iustitia*) e la *immanitas*, o appunto la *saevitia*. In qualche modo in parallelo con

---

*necem, quod legibus permissum non sit.*; PS. 5.23.11(10). *Iudex qui in caput fortunasque hominis pecuniam acceperit, in insulam bonis ademptis deportatur*, D. 48.11.7 pr. (Macer 1 iud. pub.). *Lex Iulia de repetundis praecipit ne quis ob iudicem arbitrumve dandum mutandum iubendumve ut iudicet: neve ob non dandum non mutandum non iubendum ut iudicet: neve ob hominem in vincula publica coiciendum vincendum vincirive iubendum exve vinculis dimittendum: neve quis ob hominem condemnandum absolvendumve: neve ob litem aestimandam iudiciumve capitis pecuniaeve faciendum vel non faciendum aliquid acceperit ...*; per tutti J.-L. FERRARY, *Lex Cornelia* cit. 417 ss.

<sup>36</sup> Si v. per tutti F. PROCCHI, *Plinio il giovane e la difesa di C. Iulius Bassus. Tra norma e persuasione* (Pisa 2012), e ID., *Quale pena per le 'repetundae' nel 59 a.C.? Spunti per la ricostruzione del trattamento sanzionatorio approntato dalla 'lex Iulia'*, in BIDR. 115 (2021) 181 ss. (ivi, ntt. 1 ss. bibl. precedente).


<sup>37</sup> Fra i numerosissimi esempi Cic. *pro Quinct.* 5.5 (... *Quod si tu iudex nullo praesidio fuisse videre contra vim et gratiam solitudini atque inopiae, si apud hoc consilium ex opibus, non ex veritate causa pendetur, profecto nihil est tam sanctum atque sincerum in civitate, nihil est quod humilitatem cuiusquam gravitas et virtus iudicis consoletur*); Cic. *In Verr. act.* 1.29 (*Q. Manlium et Q. Cornificium, duos severissimos atque integerrimos iudices, quod tribuni plebis tum erunt, iudices non habebimus*; P. Sulpicius, *iudex tristis et integer, magistratum ineat oportet Nonis Decembribus*; M. Crepereius *ex acerrima illa equestri familia et disciplina, L. Cassius ex familia cum ad ceteras res tum ad iudicandum severissima, rell.*); Cic. *Pro Cael.* 29.1 (*Sed vestrae sapientiae, iudices, est non abduci ab reo nec, quos aculeos habeat severitas gravitasque vestra, cum eos accusator erexerit in rem, in vitia, in mores, in tempora, emittere in hominem et in reum, cum is non suo crimine sed multorum vitio sit in quoddam odium iniustum vocatus*); Front. *ad M. Anton. epist.* 2.1.2 (*An hereditas Matidia a vobis non adibitur? Summo genere, summis opibus nobilissima femina de vobis optime merita intestata obierit? Ita prosus eveniet, ut cui funus publicum decreveris, ei ademeris testamentum. Adhuc usque in omnibus causis iustum te et gravem et sanctum iudicem exhibuisti: ab uxorisne tuae causa prave iudicare inchoabis? rell.*).

quel che poteva rappresentare il discrimine fra l'abuso di potere come estrema distorsione del *munus iudicandi* (*crimen*, questo, che dava vita a pene severissime sul piano personale, prima fra tutte la *deportatio*) e la più lieve ipotesi delle *pecuniae captae* (che poteva dar luogo a una semplice *aestimatio* e ad un risarcimento in denaro dei danneggiati). Basti il rinvio sul punto all'esordio dell'*epistula* pliniana concernente l'accusa per *repetundae* mossa a Mario Prisco (fra il 98 e il 100 d.C.), in cui Plinio rivestì il ruolo di accusatore, affiancato da Cornelio Tacito: il processo sfociò (grazie alla efficace difesa di Cazio Frontone) nel deferimento di Prisco ad una commissione senatoria incaricata di valutare soprattutto la possibilità di risarcimento dei provinciali, quindi sostanzialmente in una pena lieve<sup>38</sup>. Al di là dell'esito del giudizio, risalta la descrizione dell'attività di Prisco come connotata da *saevitia*, aspetto che avrebbe implicato appunto una punizione esemplare. Non è da escludere, dunque, che il richiamo gelliano a un giudice esemplare, ovvero, fra l'altro, «incorruttibile, insensibile all'adulazione, privo di compassione e inesorabile verso disonesti e malvagi», e addirittura *terrificus*, volesse costituire un (velato) rimprovero ai *iudices* dotati di *coercitio* criminale del suo tempo. Se così era, possiamo pensare che la 'visione' del *iudex* propalata da Gellio potesse essere oggetto di ironia da parte dei filosofi a lui vicini (e forse addirittura di Gellio stesso<sup>39</sup>): potremmo infatti ben immaginare che essi (Favorino *in primis*) gli replicassero blandamente che l'atteggiamento da lui così intensamente lodato poteva in ultima analisi sconfinare nella *saevitia* (ossia nel suo opposto, vale a dire una ipotesi oggetto di repressione criminale) e pertanto finire per l'esser considerato un *crimen* capitale.

<sup>38</sup> Sono assai grata per la suggestione a Federico Procchi, con cui ho discusso il testo gelliano e la possibile 'ipotesi di lavoro'. Si v. per Plinio il processo a Mario Prisco: *ep.* 2.11.2. *Marius Priscus accusantibus Afris quibus pro consule praefuit, ommissa defensione iudices petiit. Ego et Cornelius Tacitus, adesse provincialibus iussi, existimavimus fidei nostrae convenire notum senatui facere excessisse Priscum immanitate et saevitia crimina quibus dari iudices possent, cum ob innocentes condemnandos, interficiendos etiam, pecunias accepisset*; *ep.* 6.29.9. *Accusavi Marium Priscum, qui lege repetundarum damnatus utebatur clementia legis, cuius severitatem immanitate criminum excesserat; relegatus est.* Ampia, accurata e dotta discettazione sulla vicenda processuale in F. PROCCHI, *Quale pena per le 'repetundae'* cit. 181 ss.

<sup>39</sup> W. KEULEN, *Gellius the Satirist* cit. 129 ss.

## APPENDICE 1



(fig. 1)  
Nemesi di Rhamnous  
(Agorachritos) 430 a.C.



(fig. 2)  
Themis di Rhamnous  
(Chairostratos) inizi III sec. a.C.